

DECISIONE DI CONTRARRE

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	AFFIDAMENTO DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI NEOISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC) IN ROMA - VIA MANTOVA N. 1
LUOGO DELLA PRESTAZIONE	Roma, Italia
DETERMINA	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/06/2025_____
COMMITTENTE	Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
IMPORTO MASSIMO STIMATO	Ai fini dell'art.14, comma 4 del D.lgs 36/2023 ss.mm.ii (di seguito anche solo "Codice"), il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo di eventuale proroga e opzioni è pari a € 1.365.000,00 (euro unmilionetrecentosessantacinquemila/00) oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge. L'importo posto a base di gara è pari a € 975.000,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi per l'intera durata di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2025 fino alle ore 24:00 del 31/12/2028 (tale importo è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di applicazione dell'IVA). Si precisa che l'importo su indicato di € 975.000,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi inclusi, corrisponde al premio massimo unitario annuo lordo per singolo neo iscritto alla CNPADC pari a € 130,00 (euro centotrenta/00), oneri fiscali ed eventuali altri contributi inclusi, moltiplicato per il numero stimato di 2.500 neoiscritti alla CNPADC aventi diritto alla polizza oggetto del presente affidamento per ogni anno di polizza, salve le regolazioni di premio come previste all'art. 7 del Capitolato di polizza e condizioni generali di assicurazione. L'offerta economica dovrà essere formulata a ribasso sulla base d'asta pari a € 130,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi corrispondente al premio massimo unitario annuo lordo per singolo neoiscritto alla CNPADC avente diritto alla polizza. L'importo posto a base di gara è pari a € 975.000,00 oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge compresi comprende i costi della manodopera – non soggetti a ribasso - che la Stazione Appaltante, tenuto anche conto delle caratteristiche del servizio, ha stimato pari a € 23.790,00 corrispondente al 2,44% della base di gara. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Il contratto collettivo di riferimento è il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione/assistenza.

DECISIONE DI CONTRARRE

DURATA DEL CONTRATTO	La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2025 fino alle ore 24:00 del 31/12/2028 con facoltà di disdetta riconosciuta sia alla Compagnia di Assicurazione che alla CNPADC ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. In ogni caso di disdetta come sopra indicata, quindi indipendentemente da quale parte abbia esercitato la facoltà, su espressa richiesta scritta della CNPADC e al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia di Assicurazione s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere oggetto di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., per una durata massima di =6= (sei) mesi. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, di cui all'offerta risultata aggiudicataria. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D. Lgs 36/2023 s.m.i.), la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA	Procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023
CIG	B75645BEA2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con il concorrente. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidate negli ultimi tre anni. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto; per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati Membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.

DECISIONE DI CONTRARRE

	Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii . Aver realizzato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura una raccolta premi nel ramo "RC Generale escluso RC Auto" per un importo complessivo pari ad almeno € 2.730.000,00 (duemilionisettecentotrentamila/00) Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura almeno tre esperienze nella gestione di polizze nel ramo RC Professionale riguardanti gruppi, associazioni o enti di cui almeno una con non meno di 500 assicurati.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto <i>qualità prezzo</i> , ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023
SUDDIVISIONE IN LOTTI	Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice si precisa che l'appalto non è diviso in lotti funzionali o prestazionali poiché l' affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Capitolato e Condizioni Generali di assicurazione che rappresenta il Contratto di polizza, fermo restando l'Offerta Tecnica del Concorrente, offerta tecnica ed economica dell'operatore economico
SUBAPPALTO	Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

DECISIONE DI CONTRARRE

	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal precitato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023. Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Dott. Paolo Cucchi